

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-5615 del 10/11/2021 |
| Oggetto | D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: ECO ROTTAMI SNC di ANDREA E SIMONE POLITI - RIMINI. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA ARGENTINA ALTOBELLI, 45, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia che recapitano in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Pratica SUAP del Comune di RIMINI n. 185743/2021 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-5798 del 10/11/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini |
| Dirigente adottante | STEFANO RENATO DE DONATO |

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: ECO ROTTAMI SNC di ANDREA E SIMONE POLITI - RIMINI. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA ARGENTINA ALTOBELLI, 45, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia che recapitano in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995.

Pratica SUAP del Comune di RIMINI n. 185743/2021.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;

- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- il Reg. UE n. 333/2011 recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni tipi di rottami metallici;
- il Reg. UE n. 715/2013 recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame;
- il D.Lgs. n. 151/2005 e il D.Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- il D.Lgs. n. 209/2003 come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 119 del 03.09.2020 e la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 in materia di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti;
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce quali funzioni afferenti la gestione di rifiuti, risorse idriche e inquinamento atmosferico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi

Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

ATTESO CHE, con nota acquisita agli atti con prot. n. 94801 del 17/06/2021, lo Sportello Unico del Comune di RIMINI ha trasmesso istanza (Pratica SUAP del Comune di RIMINI n. 185743/2021) presentata dalla ditta ECO ROTTAMI SNC di ANDREA E SIMONE POLITI avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di RIMINI, VIA ARGENTINA ALTOBELLI, 45, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 e relativa iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenza ARPAE;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia che recapitano in pubblica fognatura - competenza comunale;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 – competenza comunale;

DATO ATTO CHE

- l'impianto che si intende adibire alla gestione di rifiuti è identificato al foglio 107 particella 544 del catasto del Comune di Rimini ed ha una superficie complessiva pari a 2.100 m²; l'area è interamente recintata ed è prevista una cortina sempreverde;
- l'attività consiste nella messa in riserva di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, spezzoni di cavi di rame ricoperto, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); viene svolta anche l'attività di recupero (R4) limitatamente ai rifiuti non ferrosi, non disciplinati dai Reg. UE n. 333/2011 e n. 715/2013;
- è previsto, nell'ambito delle tipologie 3.1 e 5.8 di cui al D.M. 05.02.1998, il mero stoccaggio di rifiuti derivanti da impianti di autodemolizione assoggettati al D.Lgs 209/2003, finalizzato al

- successivo recupero nell'industria metallurgica presso impianti terzi autorizzati;
- la pavimentazione è impermeabile ad esclusione delle aree destinate alla barriera verde, che sono dotate di cordolo rialzato; l'impianto viene dotato di un sistema di raccolta e trattamento con vasca e disoleatore delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree scoperte dell'impianto, con scarico in rete fognaria bianca;
 - l'attività non genera emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione;

CONSIDERATO che, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla parte II al D.Lgs. n. 152/2006, la natura e le caratteristiche delle modifiche richieste sono tali da escluderne l'assoggettamento a tale norma, in quanto la superficie complessiva dell'impianto è inferiore ai limiti di assoggettabilità prevista per gli impianti di cui al punto 8 lett. c.dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO che, con nota prot. n. 100032 del 25.06.2021, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi n. 9/2021, in forma semplificata e in modalità asincrona alla quale hanno preso parte: SUAP del Comune di RIMINI, Comune di RIMINI, AUSL, Comando Provinciale dei VVFF ed HERA SPA;

VISTO che, con nota prot. n. 126125 del 11.08.2021, il responsabile del procedimento ha richiesto la documentazione integrativa necessaria alla conclusione del procedimento e che la stessa è stata prodotta dall'interessato il 01.09.2021 e il 12.10.2021 ed è stata valutata positivamente dal SAC;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3-septies dell'art 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo comunicano al Ministero della Transizione Ecologica i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

ACQUISITI agli atti:

- l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione per la parte afferente alla competenza comunale (conformità urbanistica, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, impatto acustico), trasmesso dal Comune di RIMINI con note prot. n. 226748 del 20.07.2021 e n. 317899 del 08.10.2021;
- la nota prot. n. 83461 del 15.09.2021 rilasciata da HERA SPA, in qualità di gestore del servizio

pubblico integrato, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

- la nota Prot. n. 167512 del 29.10.2021, con cui, su richiesta del Servizio scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica favorevole, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, ed il cui contenuto si condivide, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (recupero rifiuti);
- la nota prot. n. 8816 del 05.07.2021 con la quale il Comando Provinciale dei VV F riferisce che, per eventuali attività ricadenti in categoria B, C dell'allegato I del DPR 151/2011, dovrà essere richiesto apposito esame del progetto e che, qualora si intendano svolgere attività ricadenti in categoria A, il Comando non si esprime sul progetto;
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 13.09.2021 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori dovuti, a favore di ARPAE, nonché ha provveduto a versare il diritto di iscrizione a Registro per la corrispondente classe 5 di appartenenza, di cui al D.M. n. 350 del 21.07.1998;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale (relativi allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura ed in materia di impatto acustico), che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, così come stabilito ai punti successivi, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di RIMINI prot. n. 185743/2021) ricomprendente i titoli abilitativi ambientali di seguito riportati, alla ditta **ECO ROTTAMI SNC di ANDREA E SIMONE POLITI**, avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di RIMINI, VIA ARGENTINA ALTOBELLI, 45, individuato al catasto dello stesso Comune, al foglio 107 particella 544, così come rappresentato nella cartografia di cui all'**Allegato C**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
 - iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
 - autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia che recapitano in pubblica fognatura – competenza comunale;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 – competenza comunale;
2. di VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA, in particolare:
 - l'**allegato A** al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti;
 - l'**allegato B** al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in pubblica fognatura;
3. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti

ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la ditta dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;

4. che eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;
5. che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
6. di stabilire che dovrà essere comunicata tempestivamente alla scrivente Agenzia, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
7. che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
8. che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
9. che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
10. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
11. che il presente atto, firmato digitalmente, sia trasmesso al SUAP del Comune di RIMINI, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in

forma digitale a: richiedente, ARPAE, AUSL, HERA SPA, Comando Provinciale dei VVFF; è trasmesso altresì al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

12. che, in caso di inottemperanza delle prescrizioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
15. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
16. che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
17. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI**

Dott. Stefano Renato de Donato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI:

- 1) di iscrivere, per quanto di competenza di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta ECO ROTTAMI SNC di ANDREA E SIMONE POLITI con sede dell'impianto in Comune di RIMINI, VIA ARGENTINA ALTOBELLI, 45, al

| |
|---------------------------------|
| numero 89 del 10.11.2021 |
|---------------------------------|

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

| Tipologia D.M. 05.02.1998 | Codici rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE) | Quantità stoccata (t) | Quantità gestita (t/a) | Operazioni consentite (*) |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 | 120101 120102 150104 160117 170405 190102 191202 200140 | 168 | 4.780 | R13 |
| 3.2 | 120103 120104 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 | 136 | 500 (R13) 205 (R4) (**) | R13-R4 |
| 5.8 | 160118 160122 160216 170401 170411 | 9.9 | 200 | R13 |
| 5.19 | 160214 160216 200136 | 8 | 145 | R13 |

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

(**) limitatamente ai rifiuti non disciplinati dai Reg. UE n. 333/2011 e Reg. UE n. 715/2013;

- 2) dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) dovrà essere data tempestiva comunicazione ad ARPAE ed al Comune di Rimini, circa gli interventi di impianto della cortina sempreverde prevista, da completarsi entro aprile 2022;
 - b) l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti così come comunicata, che si intende svolgere nell'area scoperta dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio in cumuli nelle

aree di conferimento e cernita, è subordinato alla completa realizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche; la ditta trasmetterà tempestiva comunicazione di cui al punto 1 let c) dell'allegato B al presente provvedimento, circa l'avvenuta realizzazione;

- c) l'operazione R4, relativamente alla tipologia 3.2 di cui al D.M. 05.02.1998, è consentita limitatamente ai rifiuti non disciplinati dai Reg. UE n. 333/2011 e Reg. UE n. 715/2013;
- d) tutti i carichi di rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a verifica radiometrica secondo la procedura conforme alle norme UNI 10897 di più recente emanazione, le cui risultanze dovranno essere riportate su apposito registro a disposizione degli organi di controllo. Dovranno essere presenti in ditta e aggiornate la "carta di controllo" e la "procedura di sorveglianza radiometrica" redatte da Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs 230/95;
- e) ai fini della corretta gestione dei RAEE e con riferimento al D.Lgs. n. 49/2014, la ditta dovrà rispettare i requisiti tecnici e le modalità operative stabilite negli allegati VII e VIII; durante la gestione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari volti a conseguire gli obiettivi di recupero minimi di cui all'allegato V;
- f) in caso di gestione di rifiuti derivanti da attività di autodemolizione, disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003, la ditta dovrà effettuare le operazioni di messa in riserva R13, nel rispetto dell'art. 6 c. 2, in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni, applicabili all'attività di stoccaggio, di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003;
- g) i rifiuti potranno essere accettati solo se accompagnati da apposito formulario di trasporto ad eccezione di conferimenti occasionali e sporadici effettuati dal produttore iniziale e per quantitativi non superiori a 30 Kg;
- h) i rifiuti potranno essere accettati solo dopo che personale addestrato ne riconosca la corrispondenza a quanto dichiarato nel formulario di trasporto e ne confermi la quantità. Il carico dei rifiuti speciali non pericolosi potrà essere accettato nella totalità, respinto parzialmente o totalmente;
- i) i rifiuti sottoposti all'operazione R13 mantengono lo stesso codice del rifiuto in ingresso;
- j) dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
- k) dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
- l) i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto stoccato;

- m) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
- n) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

3) si rammenta che:

- a) con riferimento alla tipologia 3.1 di cui al D.M. 05/02/1998, sono ammessi all'impianto i rifiuti speciali non pericolosi identificati con cod EER 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 191202 e 200140 solo se aventi concentrazioni PCB e PCT inferiori a 25 ppm, inerti metalli non ferrosi plastiche etc. inferiore al 5 % in peso, oli inferiore a 10% in peso (così come previsto nell'allegato 1 suballegato 1 punto 3.1 del citato DM);
- b) con riferimento alla tipologia 3.2 di cui al D.M. 05/02/1998, sono ammessi all'impianto i rifiuti speciali non pericolosi identificati con cod EER 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 190102, 191203 e solo se aventi concentrazioni PCB e PCT inferiori a 25 ppm, inerti metalli non ferrosi plastiche etc. inferiore al 5 % in peso oli inferiore al 10% in peso (così come previsto nell'allegato 1 suballegato 1 punto 3.2 del citato DM);
- c) con riferimento alla tipologia 5.8 di cui al D.M. 05/02/1998, sono ammessi all'impianto i rifiuti speciali non pericolosi identificati con cod EER 160118, 160122, 160216, 170401 e 170411 solo se costituiti da rame fino al 75% o piombo fino al 72% (così come previsto nell'allegato 1 suballegato 1 punto 5.8 del citato DM)
- d) con riferimento alla tipologia 5.19 di cui al D.M. 05/02/1998, sono ammessi all'impianto i rifiuti speciali non pericolosi identificati con cod EER 160214, 160216 e 200136, ad esclusione dei trasformatori che contengono oli contaminati con PCB e PCT (così come previsto dal D.M. 05/02/1998 allegato 1 suballegato 1 punto 5.19);
- e) i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- f) l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabilite dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;

- g) il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art.188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;
- 4) si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN FOGNATURA NERA:

PRESCRIZIONI:

1. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) è ammesso unicamente lo scarico derivante da: acque di prima pioggia piazzale (600 m²). Lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - b) lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - c) **al termine dei lavori di realizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, il tecnico incaricato dovrà presentare, ad ARPAE, Comune di Rimini ed HERA SPA,** sotto la propria personale responsabilità, **la dichiarazione di conformità delle opere,** debitamente compilata e firmata, dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA SPA la piombatura;
 - d) **entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura,** la ditta dovrà presentare ad HERA SPA un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
 - e) devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
 - f) devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - disoleatore;
 - pozzetto deviatore;
 - vasca prima pioggia (6 m³);
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico approvato e piombato da HERA SPA;

- pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- g) i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SPA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del Titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA SPA;
- h) la vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
- i) lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec;
- j) le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza (almeno annuale), in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- k) al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante, dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
- l) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, Comune competente ed Hera Spa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente; in caso di disattivazione degli impianti per lavori di manutenzione, le date di arresto e riattivazione degli impianti devono essere concordate con il Gestore e dovrà essere comunicata ogni eventuale variazione;

2. si rammenta inoltre che:

- a) il Gestore della rete fognaria può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- b) il Gestore della rete fognaria ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione

determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura;

- c) per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, HERA SPA ha facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- d) la ditta deve stipulare con il Gestore della rete fognaria apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n° 1480 del 11/10/2010;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.